



DICHIARAZIONE SUGLI ALTRI INCARICHI IN ENTI PUBBLICI E PRIVATI E SULLE SPESE SOSTENUTE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

L'Amministratore

Cognome DOVETTA	Nome SILVANO
Luogo di nascita VENASCA	Data 02/10/1961
Carica	CONSIGLIERE

ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 33 del 14/03/2013, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del dpr 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, attesta che dalla dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche risulta:

ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI		
ENTE	Incarico	Emolumento
COMUNE DI VENASCA	SINDACO	Euro 2208,00 lordi mensili
UNIONE MONTANA VALLE VARAITA	PRESIDENTE	NESSUN EMOLUMENTO

INCARICHI PRESSO ENTI/ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI		
SOCIETA' (denominazione e sede)	Natura dell'incarico	Emolumento
AZZURRA UNO	PRESIDENTE	Euro 6000,00 lordi anno

Dichiaro inoltre di:

- aver sostenuto spese per la propaganda elettorale per un importo complessivo di euro _____;
- non aver sostenuto spese per la propaganda elettorale.

Il trattamento dei dati è autorizzato e consentito nei limiti della normativa vigente.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero

Data 18/10/2024

Firma del consigliere dichiarante

* Silvano Dovetta

Il documento è firmato in originale

Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti pubblici possono essere inviate anche via fax e via telematica. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contatti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15/03/1997 n. 59